



CITTÀ DI SPINEA

PROVINCIA DI VENEZIA

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 del 30/03/2012

Oggetto: **I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ISTITUZIONE, APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE E DETERMINAZIONI ALIQUOTE E DETRAZIONI IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA PER L'ANNO 2012.**

L'anno **duemiladodici** il giorno **trenta** del mese di **marzo** alle ore 19:50, nella Sala Consiliare del Municipio, si è riunito il Consiglio Comunale, previa convocazione con nota prot. 0008186 del 23/03/2012 notificata nei termini, sono presenti

	Seduta	Voto
CHECCHIN SILVANO	PRESENTE	PRESENTE
D' ATRI LUCA	PRESENTE	PRESENTE
BARBIERO PAOLO	PRESENTE	PRESENTE
PAROLARI LUANA	PRESENTE	PRESENTE
DITADI EMANUELE	PRESENTE	PRESENTE
FAGHERAZZI FIORELLA	ASSENTE	ASSENTE
GARBIN GIANNI	PRESENTE	PRESENTE
DI FLAVIA MAURIZIO	PRESENTE	PRESENTE
DAL MORO ANNA	PRESENTE	PRESENTE
CONTE GIORGIO	PRESENTE	PRESENTE
DELFINO ALFONSO	PRESENTE	PRESENTE

	Seduta	Voto
BONAVENTURA ADRIANO	PRESENTE	PRESENTE
ZORZETTO PENZO MARIO	PRESENTE	PRESENTE
TESSARI CLAUDIO	ASSENTE	ASSENTE
RUGGERI CARMELO SEBASTIANO	ASSENTE	ASSENTE
ZAMENGO FRANCA	PRESENTE	PRESENTE
LAZZARIN ROBERTO	ASSENTE	ASSENTE
ARMELAO MAURO	ASSENTE	ASSENTE
PIAZZI EDMONDO	PRESENTE	PRESENTE
DA LIO GIOVANNI	PRESENTE	PRESENTE
CURRELI PIETRO	PRESENTE	PRESENTE

Partecipa alla seduta il Dott. Guido Piras **SEGRETARIO GENERALE** del Comune di Spinea.

Il Sig. Emanuele Ditadi nella sua qualità di **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**, constatato legale il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri:

D' ATRI LUCA, PAROLARI LUANA, ZAMENGO FRANCA

invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno dell'odierna adunanza.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Emanuele Ditadi

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Piras

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
CONSILIARI**

(artt. 124 -125 D.Lgs.267/2000)

Si certifica che copia della presente Deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio online del Comune, per 15 giorni consecutivi, dal 24/04/2012.

IL MESSO
Nicola Bovo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)

Si certifica, su conforme dichiarazione del messo, che copia della presente Deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio online del Comune in data 24/04/2012, senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa È DIVENUTA ESECUTIVA in data 05/05/2012.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Piras

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 23/02/2012 avente per oggetto “Approvazione schemi documenti programmatici di: Bilancio di previsione annuale 2012 – bilancio pluriennale 2012/2014 – Relazione Previsionale e Programmatica” che dà atto dell’anticipazione in via sperimentale al 2012 dell’imposta municipale propria (IMU) esprimendo la volontà, nelle more dell’approvazione della legge di conversione, di applicare la stessa con le aliquote necessarie per la copertura dei costi, anche tenendo conto dei minori trasferimenti dallo Stato, conseguenti all’istituzione della stessa IMU;

PREMESSO che l’I.C.I., Imposta Comunale sugli Immobili, è stata istituita con titolo I, capo I, del D. Lgs 30 dicembre 1992, n. 504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;

VISTO il Decreto legislativo n. 23 del 14.03.2011 ed in particolare gli articoli 7 e 8, i quali recitano:

“ART: 7

Federalismo fiscale municipale

1. *In attuazione della citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, per il finanziamento dei comuni, in sostituzione dei tributi indicati rispettivamente negli articoli 8, comma 1, e 11, comma 1, a decorrere dall’anno 2014 sono introdotte nell’ordinamento fiscale le seguenti due nuove forme di imposizione municipale:*
 - a) *una imposta municipale propria;*
 - b) *una imposta municipale secondaria.*
2. *A decorrere dall’anno 2014, ai comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dei tributi nell’ipotesi di trasferimento immobiliare di cui all’articolo 10, pari al trenta per cento.*
3. *Resta inoltre assegnato ai comuni il gettito dei tributi devoluto ai sensi dell’articolo 2, tenuto conto di quanto già attribuito ai sensi del comma 2 del presente articolo.*

“ART:8

Imposta Municipale Propria

1. *L’imposta municipale propria è istituita, a decorrere dall’anno 2014, e sostituisce, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l’imposta comunale sugli immobili.*
.... Omissis....”

VISTO il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (in supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 284 del 6 dicembre 2011), convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Supplemento Ordinario n. 251) recante : “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici.”

VISTO in particolare l’art. 13 della Legge suddetta che contestualmente recita:

1. *L’istituzione dell’imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata al 2015.*

2. *L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.*
... *Omissis...*”.

CONSIDERATO che per effetto della norma suddetta l'imposta comunale immobili ICI di cui al titolo I, capo I, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 già dal 2012 è stata sostituita con l'art. 13 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 recante: “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici” di conversione Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201;

CONSIDERATO, altresì:

- che ai sensi dell'art. 13 commi da 6 a 9 del D.L. 06.12.2011, n. 201, i comuni con deliberazione di Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs 15/12/1997, n. 446 possono modificare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base prevista per le diverse tipologie entro i limiti previsti dalla stessa Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- che pertanto il medesimo Consiglio, competente per legge, provvede alla determinazione delle aliquote anche in deroga alla proposta avanzata dalla Giunta Comunale in sede di approvazione degli schemi di bilancio.

DATO ATTO che, con il presente provvedimento, la proposta originaria, è stata emendata all'unanimità dei 16 consiglieri comunali presenti e votanti;

RITENUTO altresì, con il presente provvedimento di approvare l'allegato Regolamento all'uopo predisposto contenente la disciplina dell'imposta, parte integrale e sostanziale della presente deliberazione (*allegato A*);

DATO ATTO che l'aliquota di base dell'imposta è pari allo **0,76 per cento**. Tuttavia con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la stessa aliquota può essere modificata, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali, mentre l'aliquota è ridotta allo **0,4 per cento** per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. Tuttavia con deliberazione del consiglio comunale, la stessa aliquota può essere modificata, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. Tuttavia con deliberazione del consiglio comunale, la stessa aliquota può essere ridotta fino allo 0,1 per cento.

DATO altresì ATTO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base (0,76%);

CONSIDERATA la complessità della disciplina dell'applicazione dell'imposta, analizzati i dati analitici disponibili negli uffici di competenza ed effettuate, in base a tali dati, le proiezioni di possibili gettito d'imposta;

CONSIDERATO che, in base a tali proiezioni ed al fabbisogno per ottenere il pareggio di Bilancio, risulta necessario determinare le aliquote in misura superiore alle aliquote minime, pur

nella ricerca di un ragionevole equilibrio tra le penalizzazioni all'abitazione principale ed agli altri fabbricati, e precisamente:

- L'aliquota di base dell'imposta pari allo **0,95 per cento**;
- L'aliquota sulle seconde case concesse in locazione a canone "concordato" (L. 431/1998, art. 2 comma 3) è pari allo **0,76 per cento**;
- L'aliquota per l'**abitazione principale** e per le relative pertinenze pari allo **0,45 per cento**;
- L'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 pari allo **0,2 per cento**;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, ed in particolare l'art. 175 del citato D. Lgs 267/2000;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 257/2000 in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con votazione, effettuata a scrutinio palese, con il seguente esito:

PRESENTI	16	ASSENTI	5	VOTANTI	16
FAVOREVOLI	16	CONTRARI	0	ASTENUTI	0

DELIBERA

DI ISTITUIRE nel Comune di Spinea l'Imposta Municipale Propria – I.M.U. – in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e di applicarla in tutto il territorio comunale in base agli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

DI APPROVARE l'allegato Regolamento contenente la disciplina dell'imposta, parte integrale e sostanziale della presente deliberazione (*allegato A*);

DI DETERMINARE con riferimento all'esercizio finanziario **2012**, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria – **I.M.U.** – nelle seguenti misure:

- a) L'aliquota di base dell'imposta è pari allo **0,95 per cento**;
- b) L'aliquota sulle seconde case concesse in locazione a canone "concordato" (L. 431/1998, art. 2, comma 3) è pari allo **0,76 per cento**;
- c) L'aliquota è pari allo **0,45 per cento** per l'**abitazione principale** e per le relative pertinenze;
- d) L'aliquota è pari allo **0,2 per cento** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

DI DARE ATTO che per tutte le fattispecie imponibili assoggettabili ad IMU, non specificate nel presente provvedimento, troverà applicazione l'aliquota base stabilita dalle norme statali;

DI DETERMINARE con riferimento all'esercizio finanziario **2012**, la detrazione di imposta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze nelle seguenti misure:

Detrazione per l'abitazione principale **Euro 200,00** rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. E' prevista anche una maggiorazione della detrazione, pari ad Euro 50,00 per ogni **figlio** di età inferiore a 26 anni, purché dimori abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Anche se non è richiesto che i figli, per i quali il contribuente beneficia della detrazione ai fini IMU, siano fiscalmente a carico. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo di Euro 400,00. Naturalmente le detrazioni previste, sia i 200,00 Euro, sia la detrazione per figli di età inferiore a 26 anni, non potranno superare l'imposta lorda a carico, quindi non saranno effettuati rimborsi in caso le detrazioni superino l'imposta da pagare.

DI DARE ATTO che tale disciplina potrà essere rivista alla luce di eventuali modifiche di legge attualmente all'esame delle Commissioni Parlamentari e/o di nuovi orientamenti giurisprudenziali e di riservarsi di tornare in Assemblea in caso di effetti distorsivi della manovra risultante o della necessità di revisione anche parziale della disciplina, nei termini della data ultima per l'approvazione del bilancio 2012;

DI ALLEGARE copia del presente atto alla deliberazione di approvazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2012, così come disposto dall'art. 172, comma 1, lettera e), del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

PARERE DI COMPETENZA
ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000

OGGETTO: I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ISTITUZIONE, APPROVAZIONE
REGOLAMENTO COMUNALE E DETERMINAZIONI ALIQUOTE E
DETRAZIONI IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA PER L'ANNO
2012.

Il sottoscritto esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla **REGOLARITÀ TECNICA** del
presente provvedimento.

**IL RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI E
PATRIMONIO**
Sabrina Vecchiato

PARERE DI COMPETENZA
ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000

OGGETTO: I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ISTITUZIONE, APPROVAZIONE
REGOLAMENTO COMUNALE E DETERMINAZIONI ALIQUOTE E
DETRAZIONI IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA PER L'ANNO
2012.

Il sottoscritto esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla **REGOLARITÀ CONTABILE** del
presente provvedimento.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO**
Michela Scanferla
